

7.2. Azioni di grande spicco con risonanza europea o internazionale

- Città europea della cultura
- Festival nel paese che esercita il turno di presidenza dell'Unione
- Giornate europee integrate nelle manifestazioni culturali rivolte a un pubblico internazionale
- Valorizzazione di un avvenimento, di un monumento, o di un sito storico di rilevanza europea
- Riconoscimento dei grandi talenti artistici
- Diffusione televisiva di eventi culturali

Queste azioni di grande spicco risponderanno alle caratteristiche seguenti:

- valenza simbolica
- possibilità di azioni pluriennali (1, 2 o 3 anni)
- costo medio di 500 000 ECU/anno, e segnatamente:
 - *Città europea della cultura*: 1 milione di ECU (sovvenzione alla città, azione preparatoria, gestione dell'azione) in base all'esperienza attuale
 - *Festival della presidenza*: costi standard per i grandi festival europei 1 500 000 ECU, finanziati al 50% (750.000 ECU)
 - *Giornate europee nei festival*: circa 1/3 del costo standard di un festival, ovvero 500 000 ECU
 - *Azioni emblematiche*: 300 000-400 000 ECU l'anno in base all'esperienza attuale (Acropoli, Ciado, Monte Athos, Camino de Santiago de Compostella...)
 - *Grandi talenti*: 200 000 ECU per l'organizzazione di premi destinati a ricompensare i grandi artisti europei, in base al costo standard di un premio
 - *Coproduzione TV*: 250 000 ECU per soggetto, in base all'esperienza delle coproduzioni per l'informazione
- selezione in base alla documentazione presentata

Il programma-quadro dovrebbe finanziare ogni anno una ventina di azioni di grande spicco.

7.3. Azioni specifiche e innovanti nella Comunità e/o nei paesi terzi

- creazioni e manifestazioni in nuove espressioni culturali
- accesso e partecipazione dei cittadini alla cultura, in particolare di quelli meno favoriti e dei giovani
- creazione di strumenti multimediali
- scambi e cooperazione tra operatori culturali e socio-culturali che lavorano nel settore dell'integrazione sociale

Queste azioni specifiche dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti:

- partecipazione di almeno 4 Stati
- durata di 1-2 anni
- costo medio pari a 80 000 ECU

Negli attuali programmi il costo medio è di 45 000 ECU per azione. Il costo medio proposto tiene conto di una minore dispersione e di una maggiore cooperazione (essendo superiore il numero di Stati partecipanti).

- selezione in base a inviti a presentare proposte

Si prevede di finanziare 630 azioni del genere nell'arco del periodo coperto dal programma, ovvero 125 azioni l'anno. Le azioni verteranno su nuove forme d'arte (50), sulla cultura negli ambienti meno favoriti (50) e sull'integrazione dei risvolti culturali in altre politiche (25).

PROSPETTO DETTAGLIATO DEI COSTI

MILIONI DI ECU

	2000	2001	2002	2003	2004	TOTALE
1. Accordi di cooperazione						
• numero di azioni impegnate/anno	12	12	12	12	12	60
• numero di azioni in corso	12	24	36	36	36	
• stanziamenti (1 milione di ECU/azione)	12	12	12	12	12	60
2. Azioni di grande spicco						
- Città della cultura	2,5	1	1	1	1	6,5
- Festival presidenza (2/anno)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
- Giornate europee (5/anno)	2	2	2	2	2	10
- Azioni emblematiche						
• numero di azioni impegnate/anno	2	2	3	3	3	13
• numero di azioni in corso	2	4	7	8	9	
• stanziamenti (un milione di ECU)	2	2	3	3	3	13
- Ricompensa per grandi talenti (2/anno)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2
- TV	1	2	2	2	2	9
TOTALE	9,4	8,9	9,9	9,9	9,9	48
3. Azioni specifiche						
• numero di azioni impegnate/anno	120	125	125	130	130	630
• stanziamenti (0,08 milioni di ECU/azione)	9,6	10	10	10,4	10,4	50,4
4. Gestione						
• BAT ⁽¹⁾	0,5	1	1	1	1	4,5
• studi, pubblicazioni, riunioni di esperti,	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	3,6
• valutazione			0,2		0,3	0,5
TOTALE	1,3	1,8	2	1,8	1,7	8,6
TOTALE	32,3	32,7	33,9	34,1	34	167

Le spese di gestione coprono un ufficio di assistenza tecnica, gli studi, le pubblicazioni, le riunioni di esperti e la valutazione. La Commissione può avvalersi di perizie giuridiche, appoggiandosi su una rete permanente di specialisti degli aspetti giuridici relativi alla cultura.

⁽¹⁾ Uffici di assistenza tecnica: questo importo è previsto nella parte B del bilancio per le operazioni di valutazione e monitoraggio. Le spese di funzionamento formano per contro oggetto di un finanziamento pari a 0,3 milioni di ECU/l'anno imputato sulla parte A del bilancio (vedere punto 10.2).

7.4. Costo globale

In base all'accluso calcolo dettagliato, il costo globale è il seguente:

	2000	2001	2002	2003	2004	Totale	%
Accordi cooperazione	12	12	12	12	12	60	35,9
Azioni di grande spicco	9,4	8,9	9,9	9,9	9,9	48	28,7
Azioni specifiche	9,6	10	10	10,4	10,4	50,4	30,3
Gestione programma	1,3	1,8	2	1,8	1,7	8,6	5,1
TOTALE	32,3	32,7	33,9	34,1	34	167	100

8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

8.1. Indicatori

I principali elementi di analisi che permettono di misurare i risultati e gli effetti sortiti dal programma, rispetto agli obiettivi iniziali, sono rispettivamente:

- per le azioni integrate:
 - numero di accordi di cooperazione (monosettoriali o multisettoriali) e di reti finanziate;
 - numero di operatori coinvolti in questi accordi e in queste reti;
 - percentuale di questi ultimi rispetto al numero complessivo degli operatori in ciascun settore specifico;
 - durata di vita delle reti create o sostenute;
 - numero di azioni a livello universitario;
- per le azioni di grande spicco:
 - numero e qualità dei progetti e degli eventi culturali finanziati dal programma;
 - numero di operatori coinvolti in questi progetti;
 - analisi delle incidenze mediatiche generali (rispetto al grande pubblico) e specialistiche (riviste e rassegne specifiche) delle azioni di grande spicco;
- per le azioni specifiche:
 - numero di nuove espressioni culturali interessate;

- numero di progetti sviluppati;
- partecipazione dei gruppi sociali meno favoriti e dei giovani a questi progetti;

Per tutte le azioni, inoltre:

- partecipazione del pubblico;
- valore aggiunto di tipo culturale e socio-economico prodotto dalle forme di sinergia operativa e di compartecipazione generate, con una speciale attenzione per la creazione di posti di lavoro nel settore delle arti e della cultura;
- azioni/accordi/reti che associano paesi candidati all'adesione.

8.2. Criteri di selezione

- valore aggiunto europeo (cfr. punto 8);
- numero di Stati membri coinvolti nei progetti tramite operatori (nel caso dell'azione 1, per esempio, saranno coinvolti almeno 7 Stati membri);
- numero di settori interessati dai progetti trasversali (almeno tre);
- numero di creazioni/beni culturali/altro interessati dai progetti;
- elaborazione di livelli minimi di affluenza di pubblico;
- durata minima degli accordi/reti (almeno tre anni);
- definizione di livelli minimi per il bilancio dei progetti;
- incidenza economica dei progetti (per esempio in termini di creazione di posti di lavoro).

8.3. Monitoraggio

Il monitoraggio dell'azione avverrà in base a strumenti permanenti, tesi in particolare a misurare gli indicatori e a tener conto dei criteri di selezione.

Questi ultimi verranno quantificati e considerati in particolare in sede di:

- analisi comparativa dei vantaggi e meriti dei progetti presentati;
- rapporto di attività completo che comprende il bilancio tecnico e finanziario delle operazioni;
- valutazioni.

Per la loro natura, misurare questi indicatori non dovrebbe porre problemi.

Per porre in essere il programma la Commissione sarà assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri.

8.4. Valutazione

Sono previste valutazioni nel 2002 (valutazione intermedia) nonché nel 2004, al termine del programma.

8.5. Meccanismi di coordinamento interno

Le disposizioni interne di coordinamento per garantire la presa in considerazione degli aspetti culturali nell'azione della Comunità sono stati definiti nella Comunicazione della Commissione in materia, dell'ottobre 1997.

Il coordinamento è affidato alla DG X.

Prima di selezionare nuovi progetti, verranno consultati i servizi interessati.

9. MISURE ANTIFRODE

Tutti gli obblighi giuridici (contratti, convenzioni, ecc.) prevederanno la possibilità di controlli svolti dai servizi della Commissione e della Corte dei conti.

Qualsiasi pagamento verrà subordinato alla presentazione degli opportuni giustificativi, estratti contabili o rendiconti finanziari, a seconda della natura della spesa.

Sono previsti tre livelli di controllo: sui fascicoli, sui documenti e in loco.

Verranno effettuate verifiche contabili interne per controllare il lavoro degli uffici di assistenza tecnica (BAT).

10. SPESE AMMINISTRATIVE**10.1. Incidenza sul numero di posti**

Tipi di posto		Effettivi da assegnare alla gestione dell'azione		di cui		durata
		<u>posti permanenti</u>	<u>posti temporanei</u>	usando risorse esistenti all'interno della DG o del servizio interessato	ricorrendo a risorse supplementari	
Funzionari o agenti temporanei	A	6	2	x		
	B	2	1	x		
	C	10	0	x		
Altre risorse			3 ⁽¹⁾	x		
Totale		18	6			

10.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane

	Importi	Modo di calcolo
Funzionari	9.720.000	18 x 108.000 ECU x 5 anni
Agenti temporanei	1.620.000	3 x 108.000 ECU x 5 anni
Altre risorse (linea di bilancio A-7002)	1.500.000 ⁽¹⁾	3 x 100.000 ECU x 5 anni
Totale	12.840.000	

⁽¹⁾ Finanziamento delle spese di funzionamento degli uffici di assistenza tecnica (BAT): 0,3 milioni di ECU/anno sulla voce A-7002, in contropartita di consulenti esistenti.

Mediante utilizzazione delle risorse esistenti assegnate alla gestione dell'azione (calcolo basato sui titoli A-1, A-2, A-4, A-5 e A-7).

10.3. Altre spese di funzionamento

Linea di bilancio (n. e titolo)	Importi	Modo di calcolo
A-7031	146.250	15 rappresentanti di Stati membri x 650 ECU x 3 riunioni/anno x 5 anni
Totale	146.250	

Gli stanziamenti verranno reperiti nella dotazione esistente della DG X.

ISSN 0254-1505

COM(98) 266 def.

DOCUMENTI

IT

16 01 09

N. di catalogo : CB-CO-98-308-IT-C

ISBN 92-78-36023-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26.03.1998
SEC(1998) 564

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

**POLITICA DEI CONSUMATORI:
I RISULTATI OTTENUTI**

Indice

I. INTRODUZIONE

II. LA POLITICA COMUNITARIA DEI CONSUMATORI NEL SUO CONTESTO

- 1. Atteggiamenti politici*
- 2. Obiettivi derivanti dal vigente Trattato e il principio di sussidiarietà*
- 3. Fondamento giuridico*
- 4. Risorse finanziarie*

III. STRUMENTI

1. Legislazione

- a) Legislazione vigente
- b) Raccomandazioni della Commissione
- c) Legislazione proposta e prevista
- d) Preparazione di modifiche di direttive e di nuove direttive

2. Strumenti non legislativi: rappresentanza, informazione, educazione dei consumatori

IV. RISULTATI CONSEGUITI

- 1. Sicurezza e responsabilità*
- 2. Direttive in materia di tutela degli interessi economici*
- 3. Servizi finanziari*
- 4. Accesso alla giustizia*
- 5. Rappresentanza, informazione e educazione dei consumatori*
- 6. Correlazione tra la politica dei consumatori e altre politiche CE*

I. INTRODUZIONE

Nel Trattato di Roma originario la politica dei consumatori era trascurata; in effetti, la parola "consumatori" compariva soltanto in due punti: quali beneficiari (tra tanti) di una politica agricola comune (articoli 39 e 40) e in relazione alla concorrenza (articolo 85). L'Atto unico europeo ha fatto di un elevato livello di protezione dei consumatori uno degli obiettivi del completamento del Mercato unico. Soltanto con il Trattato di Maastricht è stato introdotto nel Trattato CE un fondamento giuridico esplicito per la politica comunitaria dei consumatori nella forma di un articolo *ad hoc*, l'articolo 129a.

Ciononostante, il primo programma in materia di politica dei consumatori, il "Programma preliminare ... per una politica di protezione e di informazione dei consumatori", è stato adottato dal Consiglio nel 1975. Il programma ha identificato 5 grandi categorie di interesse comunitario a favore dei consumatori:

- protezione della salute e della sicurezza;
- tutela degli interessi economici;
- diritto al risarcimento dei danni;
- diritto all'informazione e all'educazione;
- diritto alla rappresentanza.

Sebbene i diritti all'informazione, all'educazione e alla rappresentanza siano stati formalizzati soltanto nel Trattato di Amsterdam, tali ambiti di interesse sono rimasti al centro di tutti i programmi di politica dei consumatori nel corso degli anni, indipendentemente dalla loro forma (programma, risoluzione, comunicazione) e dal loro carattere ("programma di lavoro", "nuovo impulso" o "priorità future"), fino alle attuali "Priorità della politica a favore dei consumatori 1996-1998".

Obiettivo del presente documento è di fornire una descrizione del modo in cui è stata portata avanti la politica comunitaria a favore dei consumatori e in particolare per quanto concerne gli ambiti tematici di interesse comunitario identificati nel 1975. Il presente documento dà rilievo a un certo numero di strumenti di particolare importanza per i consumatori¹ descritti al capitolo III. Esso intende costituire la base per la valutazione e le conclusioni che saranno presentate dal Commissario, Sig.ra Bonino, al Consiglio "Consumatori" nell'aprile del 1998 e alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori del Parlamento europeo. Inoltre questo inventario servirà da base per le future priorità politiche

¹ . Anche altri strumenti CE hanno pertinenza per i consumatori ma non sono esaminati in questa sede.

Tra questi si possono menzionare ad esempio le direttive sulla responsabilità per danno dei prodotti difettosi, sull'etichettatura, sulla presentazione e sull'informazione in materia di generi alimentari e sull'etichettatura e la pubblicità dei medicinali per uso umano o i regolamenti sul sistema di compenso per rifiuto di imbarco nei trasporti aerei di linea e su un'esenzione di categoria per certe categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela.

1998-2001 e per le azioni in materia di politica dei consumatori che saranno condotte in tale periodo e avranno quale fondamento il Trattato di Amsterdam.

II. LA POLITICA COMUNITARIA DEI CONSUMATORI NEL SUO CONTESTO

1. Atteggiamenti politici

Il Consiglio "Consumatori" del 10 aprile 1997 ha costituito un'interessante opportunità di identificare gli attuali atteggiamenti politici nei confronti della politica dei consumatori. L'occasione è stata data da un dibattito sui principi della politica comunitaria dei consumatori che ha preso le mosse da un documento intitolato "Il consumatore in un contesto in evoluzione: la politica dei consumatori negli anni a venire", preparato dalla presidenza olandese.

La tesi del documento era che gli elementi centrali di una moderna politica dei consumatori consistono in un'efficace concorrenza tra fornitori sul mercato, unita ad una rappresentanza dei consumatori forte e unitaria, in grado di sostenere gli interessi dei consumatori con vigore ed efficacia al cospetto sia dei fornitori che delle autorità pubbliche. Si dovrebbe quindi spostare l'accento che attualmente, per quanto concerne la politica dei consumatori, viene posto sulla regolamentazione ed il livello d'azione dovrebbe essere essenzialmente quello nazionale.

Solo pochi Stati membri hanno espresso il loro appoggio a questa linea politica. Pur concordando con le premesse di fondo che la globalizzazione dei mercati pone alla protezione dei consumatori nuove sfide e che un mercato equilibrato è importante per i consumatori, la maggior parte degli Stati membri ritiene che un mercato perfettamente concorrenziale, che tenga pienamente conto degli interessi dei consumatori, in realtà non esiste. Ragion per cui essi esprimono, in varia misura, il loro sostegno ad una politica attiva a livello comunitario e il cui obiettivo dovrebbe essere di accrescere la trasparenza del mercato e l'informazione dei consumatori, oltre che la loro protezione in ambiti sensibili quali la salute, la sicurezza, gli alimenti, i servizi finanziari e la pubblicità.

Questo dibattito ha fatto emergere un problema insito nella politica comunitaria dei consumatori. L'adozione di misure di politica dei consumatori è stata spesso bloccata a causa dei diversi approcci politici, come si è visto anche in occasione del Consiglio "Consumatori" dell'aprile 1997. Sebbene l'adozione di misure per il completamento del mercato interno non richieda più, a partire dall'Atto unico europeo, l'unanimità, è difficile trovare un sostegno politico sufficiente alle norme in materia di politica dei consumatori e un denominatore comune tra tali approcci.

Il Parlamento europeo nel complesso ha espresso il proprio sostegno alla politica comunitaria dei consumatori, ma in effetti ha adottato a volte un atteggiamento persino più pro-consumatori di quello della Commissione e si è espresso criticamente su quelle che gli sono sembrate politiche vaghe e un'assenza di impegno da parte

della Commissione e del Consiglio. Tradizionalmente, il Parlamento ha reinserito nel bilancio stanziamenti che erano stati tagliati dal Consiglio.

2. Obiettivi derivanti dal vigente Trattato e il principio di sussidiarietà

L'articolo 129a del Trattato CE, introdotto dal Trattato di Maastricht, comprende due linee d'azione finalizzate al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.

La prima riguarda misure adottate in applicazione dell'articolo 100a nel quadro della realizzazione del mercato interno. In questo ambito la Comunità deve completare, rivedere e mantenere aggiornato il quadro necessario per assicurare che nel mercato interno si tenga pienamente conto degli interessi dei consumatori. Conformemente all'articolo 100a, paragrafo 3, introdotto dall'Atto unico europeo, la Commissione, nelle sue proposte, si deve basare su un livello elevato di protezione dei consumatori.

La seconda prevede azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli Stati membri e in relazione a diversi obiettivi — protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori ed erogazione di un'informazione adeguata ai consumatori — fatti propri dal primo programma CE sulla politica dei consumatori. Con questa seconda linea d'azione elevato trova per la prima volta adeguata espressione nel Trattato.

In tale contesto i cambiamenti introdotti dal Trattato di Amsterdam all'articolo 129a (rinumerato articolo 153) amplieranno notevolmente l'importanza della politica comunitaria a favore dei consumatori.

La portata della politica dei consumatori prevista all'articolo 129a è ristretta dal principio di sussidiarietà, un importante principio della normativa Comunitaria. La Commissione giustifica le proprie proposte in termini di sussidiarietà. D'altro canto è il caso di ribadire che il principio di sussidiarietà non dovrebbe essere usato quale argomento contro l'introduzione di una normativa comunitaria obbligatoria nell'ambito della politica dei consumatori se, a motivo della dimensione o degli effetti dell'azione proposta, la protezione dei consumatori può essere meglio realizzata dalla Comunità.

3. Fondamento giuridico

Il fondamento giuridico della legislazione a tutela dei consumatori si è notevolmente sviluppato. Le prime direttive si scontravano col problema che, nel Trattato CEE, non vi era una base giuridica specifica per la politica dei consumatori. Per tale motivo diverse direttive a tutela dei consumatori sono state adottate in base all'articolo 235 o all'articolo 100. L'Atto unico europeo ha introdotto per la prima volta nel Trattato, con il nuovo articolo 100a, la nozione di "protezione dei consumatori", statuendo che la Commissione, nelle sue proposte in materia di protezione dei consumatori in virtù dell'articolo 100a si basa su un livello di

protezione elevato. Successivamente l'articolo 100a è stato usato quale base per una serie di direttive a tutela dei consumatori. La scelta dell'articolo 100a con il suo requisito di un voto a maggioranza qualificata ha notevolmente accelerato le procedure legislative rispetto alla procedura dell'articolo 100 che richiedeva l'unanimità (vedi tabella nella sezione III.1).

Con l'introduzione, a seguito del Trattato di Maastricht, dell'articolo 129a, per la prima volta è comparso nel Trattato CE un nuovo titolo sulla protezione dei consumatori. L'articolo 129a, paragrafo 1, lettera a) fa ancora riferimento a misure adottate in applicazione dell'articolo 100a. Perciò la Commissione ha continuato a formulare proposte di direttive sulla base dell'articolo 100a per le questioni che si situano in una duplice ottica, quella del mercato interno e quella della protezione dei consumatori. Ma l'articolo 129a, paragrafo 1, lettera b) contiene anche un fondamento giuridico indipendente. La prima direttiva adottata in base all'articolo 129a è la direttiva sull'indicazione dei prezzi.

Rispetto all'attuale versione dell'articolo 129a del Trattato CE, la sua nuova versione prevista dal Trattato di Amsterdam (con la nuova numerazione di articolo 153) è stata notevolmente modificata.

L'articolo 129a, paragrafo 1, è stato ampiamente modificato. Gli obiettivi delle azioni in materia di politica dei consumatori, vale a dire la protezione della salute, della sicurezza, degli interessi economici e l'adeguata informazione dei consumatori, cui si faceva sinora riferimento nel paragrafo 1, lettera b) fra gli obiettivi della politica degli Stati membri, sono ora menzionati nell'articolo 153 quali obiettivi della politica comunitaria. Inoltre, gli obiettivi sono stati ampliati: ora sono menzionati anche l'educazione e l'organizzazione dei consumatori per la salvaguardia dei loro interessi. Queste tematiche e gli obiettivi di informazione non sono soltanto "interessi", ma sono considerati alla stregua di "diritti". L'articolo 153, paragrafo 2 è del tutto nuovo e costituisce un importante cambiamento in quanto rappresenta una cosiddetta clausola orizzontale.

I cambiamenti apportati all'articolo 153, paragrafo 3 non riguardano il riferimento a misure adottate conformemente all'articolo 100 a. Tuttavia, l'articolo 153, paragrafo 3, lettera b), che è il fondamento giuridico dell'articolo 153, è stato notevolmente modificato. Esso fa ora riferimento non solo ad "azioni specifiche" come nell'articolo 129, ma usa il termine "misure". Inoltre l'articolo 153, paragrafo 3 consente anche misure di "controllo" della politica dei consumatori degli Stati membri.

4. Risorse finanziarie

Per quanto concerne il bilancio destinato alla politica dei consumatori a partire dal 1991, è importante sottolineare che esso non ha mai rappresentato più dello 0,025 % del bilancio CE, pari a circa 20 milioni di ECU all'anno.